

Circol@re nr. 18 del 2 aprile 2021

ASSEGNO UNICO FAMILIARE

LE NUOVE MISURE A SOSTEGNO DEI FIGLI A CARICO

a cura del Dott. DANIELE LAURENTI, commercialista e revisore legale

il 30 marzo 2021, l'Aula di Palazzo Madama ha approvato in via definitiva il disegno di legge-delega n. 1892, in materia di **assegno unico universale per i figli**. Il provvedimento, che fa parte del "**Family Act**", delega il Governo ad adottare uno o più decreti legislativi volti a riordinare, semplificare e potenziare le misure a sostegno dei figli a carico attraverso l'assegno unico e universale.

L'assegno sarà concesso nella forma di **credito d'imposta ovvero di erogazione mensile** di una somma in denaro **per ciascun figlio a carico**, a decorrere **dal settimo mese di gravidanza e fino ai 21 anni di età**.

Secondo l'ISTAT, la riforma dell'assegno Unico determinerebbe però **un peggioramento**, rispetto all'attuale livello di aiuti, per una **parte considerevole di nuclei familiari e coppie di fatto**

Bisogna in ogni caso aspettare **l'emanazione dei decreti attuativi** che regoleranno in dettaglio **importi, soglie e modalità di erogazione**. La partenza è prevista per il **mese di luglio 2021**.

Nel seguente prospetto si riporta una sintesi del provvedimento,

COSA È	Beneficio economico attribuito progressivamente a tutti i nuclei familiari con figli a carico nell'ambito delle risorse disponibili, al fine di favorire la natalità , di sostenere la genitorialità e di promuovere l'occupazione, in particolare femminile .
QUANTO AMMONTA	I totali effettivi delle risorse a disposizione non sono ancora definitivi così come le percentuali di maggiorazione e gli scaglioni ISEE, il che rende ancora incerti gli importi massimali dell'Assegno Unico. L'importo previsto ad oggi va: <ul style="list-style-type: none"> ▪ da un minimo di 40 euro mensili in quota fissa; ▪ a 200/250 euro per chi è sotto la quota ISEE di 13.000 euro di reddito,
PRINCIPI CARDINE	L'assegno dovrà essere disciplinato sulla base dei seguenti principi: <ul style="list-style-type: none"> • l'accesso all'assegno è previsto per ogni figlio a carico, con criteri di universalità e progressività, seppur nei limiti stabiliti dalla legge stessa; L'ammontare dell'assegno è modulato sulla base della condizione economica del nucleo familiare (a tal fine rileva l'ISEE), tenendo conto dell'età dei figli a carico e dei possibili effetti di disincentivo al lavoro per il secondo percettore di reddito nel nucleo familiare. <ul style="list-style-type: none"> ▪ ai fini dell'accesso e per il calcolo delle prestazioni sociali agevolate diverse dall'assegno, il computo di quest'ultimo può essere differenziato nell'ambito dell'ISEE, fino al suo eventuale azzeramento; ▪ l'assegno è compatibile con il Reddito di cittadinanza (di cui all'art. 1, D.L. 28 gennaio 2019, n. 4, convertito con modifiche dalla Legge 28 marzo 2019, n. 26, ed è corrisposto congiuntamente ad esso con le modalità di erogazione del Reddito di cittadinanza; ▪ in sede di determinazione dell'ammontare dell'assegno si deve tenere comunque conto della quota di Reddito di cittadinanza attribuibile ai componenti di minore età presenti nel nucleo familiare, sulla base della scala di equivalenza di cui all'art. 2, comma 4, del richiamato D.L. n. 4/2019; ▪ l'assegno non è considerato ai fini della richiesta e del calcolo delle prestazioni sociali

	<p>agevolate, dei trattamenti assistenziali e di altri benefici e prestazioni sociali previsti da altre norme in favore dei figli con disabilità;</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ le borse lavoro volte all'inclusione o all'avvicinamento in attività lavorative di persone disabili non sono considerate ai fini dell'accesso all'assegno e per il calcolo di esso; • l'assegno è ripartito in pari misura tra i genitori o, in loro assenza, è assegnato a chi esercita la responsabilità genitoriale. In caso di separazione legale ed effettiva o di annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, l'assegno spetta, in mancanza di accordo, al genitore affidatario. In caso di affidamento congiunto o condiviso l'assegno, in mancanza di accordo, dev'essere ripartito in pari misura tra i genitori; <p>L'assegno è riconosciuto nella forma di credito d'imposta o di erogazione mensile di una somma in denaro.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ l'assegno è compatibile con altre misure in denaro a favore dei figli a carico erogate da Regioni, Province autonome di Trento e di Bolzano ed enti locali.
<p>OBBLIGHI dell'UFFICIALE STATO CIVILE</p>	<p>La legge impone all'ufficiale dello stato civile di informare le famiglie in merito all'assegno unico universale, al momento della registrazione della nascita (a tal fine si rinvia all'art. 1, comma 1, lettera h), della Legge 7 agosto 2015, n. 124.</p>
<p>CARATTERISTICHE dell'ASSEGNO UNICO</p>	<p>La legge-delega dispone inoltre quanto segue:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ l'assegno mensile è riconosciuto per ciascun figlio minorenni a carico; ▪ la misura decorre dal settimo mese di gravidanza; ▪ per i figli successivi al secondo, l'importo dell'assegno è maggiorato; ▪ è riconosciuto un assegno mensile, di importo inferiore a quello previsto per i minorenni, per ciascun figlio maggiorenne a carico, fino al compimento del 21° anno di età, con possibilità di corresponsione dell'importo direttamente al figlio, su sua richiesta. L'assegno è peraltro previsto solo se il figlio maggiorenne frequenta un percorso di formazione scolastica o professionale, un corso di laurea, svolge un tirocinio o un'attività lavorativa limitata con reddito complessivo inferiore a un determinato importo annuale, è registrato come disoccupato e in cerca di lavoro presso un centro per l'impiego o un'agenzia per il lavoro o svolge il servizio civile universale; ▪ è riconosciuto un assegno mensile di importo maggiorato a favore delle madri di età inferiore a 21 anni e dei figli disabili; ▪ sono mantenute le misure e gli importi in vigore per il coniuge a carico e per gli altri familiari a carico. <p>È riconosciuto un assegno mensile di importo maggiorato, in misura non inferiore al 30 per cento e non superiore al 50 per cento per ciascun figlio con disabilità, con maggiorazione graduata secondo le classificazioni della condizione di disabilità. L'assegno è riconosciuto, senza maggiorazione, anche dopo il compimento del ventesimo anno di età, qualora il figlio con disabilità risulti ancora a carico.</p>
<p>REQUISITI</p>	<p>Il richiedente l'assegno deve cumulativamente:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ essere cittadino italiano o di uno Stato Ue, o suo familiare, titolare del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente, oppure essere cittadino di uno Stato extraUe in possesso del permesso di soggiorno Ue per soggiornanti di lungo periodo o del permesso di soggiorno per motivi di lavoro o di ricerca di durata almeno annuale; ▪ essere soggetto al pagamento dell'imposta sul reddito in Italia; ▪ essere residente e domiciliato con i figli a carico in Italia per la durata del beneficio; ▪ essere stato o essere residente in Italia per almeno due anni, anche non continuativi, o essere titolare di un contratto di lavoro a tempo indeterminato o a tempo determinato di durata almeno biennale.
<p>RISORSE FINANZIARIE</p>	<p>Le risorse per l'attuazione delle presenti disposizioni saranno reperite anche mediante il graduale superamento o soppressione di misure vigenti come:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ l'assegno ai nuclei familiari con almeno tre figli minori, di cui all'art. 65 della legge 23 dicembre 1998, n. 448; ▪ l'assegno di natalità di cui all'art. 1, comma 125, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, all'art. 23-quater, commi 1 e 2, del D.L. 23 ottobre 2018, n. 119, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136, e all'art. 1, comma 340, della legge 27 dicembre 2019, n. 160; ▪ il premio alla nascita, di cui all'art. 1, comma 353, della legge 11 dicembre 2016, n. 232; ▪ il fondo di sostegno alla natalità previsto dall'art. 1, commi 348 e 349, della legge 11 dicembre 2016, n. 232. <p>Inoltre, nel quadro di una più ampia riforma del sistema fiscale, della soppressione o superamento delle seguenti misure:</p>

- | |
|--|
| <ul style="list-style-type: none">▪ detrazioni fiscali previste dall'art. 12, commi 1, lettera c), e 1-bis, del Tuir;▪ assegno per il nucleo familiare, previsto dall'art. 2 del D.L. 13 marzo 1988, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 maggio 1988, n. 153, nonché assegni familiari previsti dal testo unico delle norme concernenti gli assegni familiari, di cui al D.P.R. 30 maggio 1955, n. 797. <p>Dal testo della legge non verrebbe abrogato il voucher asili nido.</p> |
|--|

CHI CI PERDE

Da alcune stime e simulazioni effettuate dall'Istat, dall'Inps e dall'Associazione famiglie numerose, in molti, forse troppi casi, la riforma porterebbe anche **svantaggi economici** ad alcune categorie. Vediamo di seguito i dati:

1. Secondo l'ISTAT la riforma dell'assegno Unico determinerebbe **un incremento di reddito per il 68% delle famiglie**, tra cui in particolare quelle:
 - **dei lavoratori autonomi che oggi non percepiscono gli ANF;**
 - **di coloro che non raggiungono la soglia per la capienza delle detrazioni fiscali ;**
2. **Per il 2,4% dei genitori non cambierebbe nulla;**
3. **Per ben il 29,7 % si avrebbe invece un peggioramento** a livello di aiuti.

In particolare **risulterebbero danneggiati:**

- **i nuclei familiari con figli over 21 a carico dei genitori** che resterebbero esclusi sia dall'assegno unico che dalle attuali detrazioni le famiglie particolarmente numerose in quanto la scala di equivalenza dell'Isee che dal quarto figlio attribuisce valori in proporzione inferiori
- **le coppie di fatto** che oggi per il **calcolo degli Anf** possono computare il solo reddito del richiedente mentre **passando all'ISEE** dovrebbero **considerare i redditi di entrambi i genitori.**
- **le famiglie con redditi e patrimoni elevati.**

GLI IMPORTI POSSIBILI

Nei giorni scorsi la Fondazione Gorrieri e l'agenzia ricerche e legislazione AREL hanno reso pubblico un altro studio con varie simulazioni che prefigurano gli importi su cui potranno contare le famiglie quando l'assegno unico sarà a regime.

Con i dati sulle famiglie con figli in Italia oggi e ipotizzando venti miliardi di risorse a disposizione, risulterebbe che

- Una famiglia con **ISEE inferiore a 30 mila euro** riceverebbe **161 euro mensili per figlio** (cui va aggiunta una percentuale aggiuntiva per secondi figli o figli disabili)
- Una famiglia con **ISEE inferiore a 52 mila euro** riceverebbe **67 euro mensili per figlio.**

* * * * *

Le nostre circolari sono scaricabili gratuitamente sul sito

www.studiocla.it

oppure sulla nostra pagina **Facebook**

